

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1965

Modifiche all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 (« Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali ») autorizza l'Azienda nazionale autonoma delle strade a contrarre mutui fino all'ammontare complessivo massimo di 180 miliardi per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria, ripartendo tale ammontare negli esercizi dal 1961-62 al 1966-67 e stabilendo, in particolare, in 35 miliardi il limite massimo dei mutui contraibili in ciascuno degli esercizi 1965-66 e 1966-67.

Con il ricavo netto dei mutui (162 miliardi di circa) non è possibile portare a compimento la costruzione dell'arteria; infatti, la situazione dei lavori alla data del 30 settembre ultimo scorso è la seguente: oltre ai lotti già aperti al transito (chilometri 36 più 625 metri); sono in corso di esecuzione lotti per chilometri 276 più 702 metri e per un importo, già impegnato di lire 133 miliardi e 711.547.137; sono stati approvati (ed è prossimo l'appalto) i progetti di altri lotti per complessivi chilometri 20 più 380 metri per l'importo complessivo di lire 20 miliardi e 696 milioni, anch'esso impegnato.

Sono stati perciò quasi interamente impiegati e in pratica impegnati i proventi netti (circa 162 miliardi) dei mutui autorizzati dalla legge n. 729, sicchè occorre provvedere al finanziamento quasi totale dei lotti residui (chilometri 96 più 293 metri), la cui progettazione è peraltro ultimata o in corso di ultimazione.

Inoltre è da tenere in conto la particolare situazione verificatasi a seguito degli aumenti nell'approvvigionamento dei materiali e nel costo della mano d'opera. Ed è da aggiungere che la progettazione di massima dell'autostrada ha subito nella fase esecutiva ed in seguito alle più approfondite indagini geologiche effettuate in tale fase, notevoli variazioni di tracciato in diverse zone, con un conseguente maggiore costo di vari lotti rispetto alle originarie previsioni.

Da ciò la necessità di apposita norma legislativa che, allo scopo di assicurare il completamento dell'opera sulla base di un calcolo aggiornato della relativa spesa, autorizzi l'Azienda a contrarre mutui entro un limite massimo più elevato di quello previsto dal citato articolo 15, e cioè portando

tale limite da 180 a lire 260 miliardi, con un aumento di 80 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1966 e di lire 30 miliardi in ciascuno degli anni 1967 e 1968 in aggiunta agli importi già stabiliti per gli esercizi 1965-66 e 1966-67.

A ciò si provvede con l'allegato disegno di legge, il quale (articolo 1), oltre a prevedere l'aumento e la ripartizione nel modo indicato, estende ai mutui che saranno contratti entro i nuovi limiti massimi le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 15 in ordine all'assunzione del servizio dei mutui da parte dell'Azienda ed alle modalità per l'iscrizione delle rate d'ammor-

tamento nel bilancio dell'Azienda stessa, con decorrenza dall'anno successivo a quello nel quale i mutui sono contratti.

Con l'articolo 2 si è fissato come data di entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, intendendosi dare esecuzione alla legge stessa con la massima sollecitudine, anche con riguardo agli effetti anticongiunturali connessi all'esecuzione dei lavori nei tempi previsti.

Il provvedimento non comporta problemi di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'importo massimo complessivo dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a contrarre ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria è elevato da lire 180 miliardi a lire 260 miliardi.

Il maggiore importo di lire 80 miliardi è ripartito negli anni 1966, 1967 e 1968 nella misura di lire 20 miliardi per il 1966 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1967 e 1968 in aggiunta agli importi già previsti nel secondo comma del citato articolo 15 per gli esercizi 1965-66 e 1966-67.

Ai mutui contratti in applicazione della presente legge si estendono le disposizioni contenute nell'ultimo comma dello stesso articolo 15.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.